



Comune di S. Pietro in Cariano
Provincia di Verona

Via Chopin, n° 3 - 37029 S. Pietro in Cariano (VR)

P.IVA: 00261520233

tel. 0039-045-6832111 - fax 0039-045-6801268

REP. N 776 del 16.10.2009

ORDINANZA N.: 155

Data: 16.10.2009

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – stabilisce, tra l'altro, che a partire dal 1 Gennaio 2005 per le polveri sottili entrerà in vigore il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano di gran lunga il valore limite dei 50 µg/m³;

ATTESO CHE:

- a seguito dei nuovi limiti e come previsto dal D.L.vo 4 agosto 1999 n. 351, la Regione Veneto ha pubblicato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera” che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO²);
- tale Piano, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Valpadana), dà indicazioni

abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi "critici" come quello invernale;

- il Comune di S.Pietro in Cariano risulta attualmente inserito in zona A (A1 agglomerato) per i parametri relativi al PM10 (c.d. polveri sottili);

VISTA la deliberazione n. 57 dell' 11 novembre 2004 del Consiglio della Regione del Veneto con la quale, ai sensi dell'art. 4 della Normativa Generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, è stato approvato il CIS - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza;

CONSIDERATO CHE il giorno 22.09.2009 si è riunito il TTZ di Verona nel quale venivano proposte le medesime misure emergenziali adottate nel corso degli anni precedenti, riviste ed aggiornate ed in particolare introducendo alcune integrazioni in merito alle azioni volte al contenimento dell'inquinamento determinato dal riscaldamento domestico;

CONSIDERATO CHE:

- anche nel corrente anno, alla data del 29.09.2009, la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, gestita da ARPAV, ha registrato 62 giorni di superamento del valore limite consentito di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Tale valore è il limite massimo da non superare, fissato dalla vigente normativa, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso (si tratta pertanto di 27 giorni di superamento oltre i 35 giorni consentiti).
- In numerosi studi scientifici sono stati evidenziati gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici. In particolare il PM10 è l'inquinante maggiormente associato ad eventi sanitari avversi (malattie cardiache e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le "Linee guida sulla qualità dell'aria. Particolato, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo. Valutazione del rischio." pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006, Lo studio MISA 2, presentato a Verona nel febbraio 2005 e lo studio APAT "Inquinamento atmosferico, trasporto urbano e salute. I nuovi risultati", presentato a Roma il 15 giugno 2006 nell'ambito della giornata APAT-OMS;

ATTESO CHE:

- i provvedimenti assunti in Veneto negli anni passati sono stati attuati generalmente nei soli capoluoghi di provincia e qualche comune della cintura e dunque in ambiti territoriali ridotti rispetto al contesto di mobilità non solo regionale ma di bacino areologico padano e che conseguentemente non è verificabile una linearità diretta tra limitazione del traffico, e riduzione della concentrazione di polveri fini PM10. Tuttavia è certamente dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio quale fonte più significativa, come affermato da ARPAV, nel contesto urbano. Pertanto l'auspicabile ampliamento di aree territoriali inibite al traffico veicolare, comporterà conseguentemente una maggiore efficacia dei provvedimenti che saranno assunti;

RITENUTO

- di individuare negli autoveicoli benzina e diesel pre Euro1, nei diesel euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli a due tempi pre Euro 1, i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori

di emissione per categoria di veicoli e come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

RILEVATO CHE i provvedimenti di limitazione del traffico più inquinante determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;

CONSIDERATO CHE:

- la città di Verona e i comuni contermini classificati in fascia "A1 agglomerato", per la loro collocazione in ambito metropolitano soffrono di criticità che presuppongono provvedimenti che devono espandersi sinergicamente oltre l'ambito dei singoli territori comunali. Ciò rende più che evidenti e opportune, a tutela della salute dei cittadini, restrizioni che coinvolgano i veicoli più inquinanti in un'area più vasta, come l'area rappresentata dai 14 comuni in fascia *A1 agglomerato*;
- i principali Comuni capoluogo del Veneto hanno già approvato provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante che si sostanziano nel blocco dei veicoli a benzina Euro zero, dei diesel Euro 1 e dei motocicli e ciclomotori a 2 tempi Euro zero dal lunedì al venerdì con fasce orarie diversificate.

RITENUTO necessario attuare provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante uniformandosi a quanto deciso all'unanimità dal TTZ della Provincia di Verona, tenuto conto che tali misure sono state approvate da tutti i Comuni in fascia A1 agglomerato,

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale di S.Pietro in Cariano ha già avviato ed intende proseguire le seguenti iniziative strutturali per combattere l'inquinamento dell'aria:

- contributi per impianti a gas nelle auto usate e per caldaie a gas a condensazione;
- graduale adeguamento del parco mezzi comunale con veicoli a gas;
- sconto sugli oneri di urbanizzazione per attuazione di bioedilizia ed installazione di impianti energetici puliti;
- inserimento nel Regolamento Edilizio di norme che incentivano il risparmio energetico e la diminuzione di emissioni in atmosfera;
- ordinanza che già prevede nel nostro Comune una rete pedonale-ciclabile su alcune strade asfaltate e bianche in tutti i giorni festivi, con limitazione della velocità a 30 Km./h in tali tratti;
- prosecuzione del programma di investimenti per marciapiedi e piste ciclabili;
- adesione alla "Giornata Provinciale dell'Ambiente" prevista per il giorno 21 febbraio 2010, con una indicazione presunta di fermo della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizi e trasporti pubblici indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

PRECISATO CHE:

- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Verona nell'incontro del 22 settembre 2009 ha approvato alcune misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento e le seguenti misure di carattere emergenziale per il contenimento degli inquinanti atmosferici che possono comporre il Piano di Azione del Comune in particolare:

a) fermo del traffico nel periodo dal 3 novembre al 19 dicembre 2008 e dal 7 gennaio al 15 maggio 2008, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, di:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

RITENUTO necessario attuare provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante nelle more di quanto vorrà prevedere l'Amministrazione provinciale, attraverso il TTZ, in ordine al coordinamento di tutti i comuni inseriti in fascia "A1 agglomerato", tenuti per legge ad adottare i necessari provvedimenti;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

VISTO il D.L.vo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

RILEVATA la necessità di intervenire per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento;

VISTA l'ordinanza dei responsabili i settori ecologia - ambiente e polizia municipale – traffico n.65 del 26.04.2006 per la parte ancora in vigore;

VISTO l'art. 50 e 54 comma 5° e l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n.3195 del 17.10.2006 avente ad oggetto "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Comitato di indirizzo e sorveglianza sui problemi di tutela dell'atmosfera. Approvazione della nuova zonizzazione del territorio regionale";

RILEVATA la necessità di intervenire ulteriormente per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento;

VISTA la decisione della Giunta Comunale N.202 che, nella seduta dell'08.10.2009, resa immediatamente eseguibile, ha stabilito alcune misure antismog;

ORDINA

1) il fermo traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, **secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:**

Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **nel periodo compreso dal 19 ottobre 2009 al 18 dicembre 2009 e dall'11 gennaio 2010 al 15 maggio 2010, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00**, alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

così come individuati dal "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. , in particolare all'art. 54, dalla lettera a) alla lettera n).

- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, non adibiti a servizi e trasporti pubblici

Area del territorio comunale sottoposta alle limitazioni

- Tutte le disposizioni prescritte dal presente provvedimento si applicano a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco.

2) Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CE;
- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
 - » gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti all'origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario;
 - » gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B.
- gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;

- autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte dell'ente organizzatore.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento (Allegato B)

Il Comune di San Pietro in Cariano ha predisposto un fac simile del modello di autocertificazione (o titolo autorizzatorio) (All.to B) che può essere ritirato presso l'ufficio relazioni con il pubblico o presso il Comando VV.UU. o scaricato sul sito www.comune.sanpietroincariano.vr.it.

Il Titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art.43 dello stesso T.U."

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11, D.Lgs.n.285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada") del che ne facciano richiesta.

In ogni caso, chiunque può scrivere la propria autocertificazione, purchè contenga tutti gli elementi sopra indicati

"Bollino Blu" (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 luglio 1998)

I veicoli in possesso del tagliando "BOLLINO BLU" relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza;

In tutto il territorio inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è fatto:

- a) obbligo di spegnimento dei motori:
 - degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, ad esclusione dei "veicoli frigo" adibiti al trasporto merci deperibili;
 - degli autoveicoli per soste della durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
- b) divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ad eccezione dei casi di
 - distruzione di materiale infetto tramite il fuoco relativamente alla lotta obbligatoria ■ contro la Processionaria del pino e contro il Cancro colorato del platano, rispettando le modalità e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
 - pratiche agricole se soggette ad obbligo di combustione per disposizione normativa con finalità antiparassitaria;
 - prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/ festa all'aperto;
 - falò in occasione di feste tradizionali;
- c) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi;

ed inoltre abbassamento della temperatura di almeno 1°C negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso.

Per il contenimento dell'inquinamento da riscaldamento domestico viene inoltre proposta, nel periodo compreso tra il **19 ottobre 2009** ed il **15 maggio 2010** e nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), la limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., in particolare, per gli impianti alimentati a combustibili liquidi e solidi,

- a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - X E.1 - residenza e assimilabili;
 - X E.2 - uffici e assimilabili;
 - X E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - X E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - X E.6 - attività sportive;
 - X E.7 - attività scolastiche a partire dal livello medio-inferi ore; a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

In tutto il territorio si raccomandano:

a) comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati e evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

b) comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con

l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione;
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20^DC (generalmente non superare i 18°C nelle camere da letto ed i 20°C negli altri locali) e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici).
 - l'obbligo di dotarsi di veicoli a motore e di veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone e di merci con il tipo di omologazione più recente, allo scopo di favorire la penetrazione del parco mezzi di veicoli a bassa emissione;
 - limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli sopraccitati con il tipo di omologazione più recente.

c) per gli Enti e le Aziende Pubbliche va richiamato quanto previsto al punto 6.2.1.1 del PRTRA, in particolare per quanto riguarda:

- l'obbligo di dotarsi di veicoli a motore e di veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone e di merci con il tipo di omologazione più recente, allo scopo di favorire la penetrazione del parco mezzi di veicoli a bassa emissione;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli sopraccitati con il tipo di omologazione più recente.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1-lett. b) e 13 del D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” (da euro 78,00 a euro 311,00).

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa disposta dai specifici regolamenti del Comune.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all’Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell’ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell’Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia.

F.to IL SINDACO
Maestrelli Gabriele

ALLEGATO A

La comunità europea ha emanato dal 1991 una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli.

AUTOVETTURE E AUTOCARRI

pre-Euro 1 (immatricolati entro il 31.12.1992):

indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel": questi veicoli saranno compresi nei provvedimenti di limitazione della circolazione; generalmente si tratta di modelli immatricolati prima del 1 gennaio 1993.

Principali Direttive pre Euro 1: 70/220/CEE - 74/290/CEE - 77/102/CEE - 78/665/CEE - 83/351/CEE - 84/424/CEE - 88/76/CEE - 88/436/CEE - 89/491/CEE - 89/458/CEE

Euro 1 (immatricolati a partire dal 01.01.1993):

indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59 che ha introdotto l'obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l'alimentazione a iniezione. E' entrata in vigore nel 1993, a seguito di ciò per tutte le autovetture immatricolate in Italia alimentate a benzina e a gasolio, rispettivamente dal 1/1/1993 e dal 1/7/1994 è richiesta la conformità alle seguenti direttive.

Principali Direttive Euro 1: 91/441 CEE - 91/542 CEE punto 6.2.1.A - 93/59 CEE

Euro 2 (immatricolati a partire dal 01.01.1997):

indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. E' in vigore dal 1 gennaio 1997, mentre per i veicoli commerciali leggeri benzina o diesel e per i fuoristrada è in vigore dal 1 ottobre 1998.

Principali Direttive Euro 2: 91/542 CEE punto 6.2.1.B - 94/12 CEE - 96/1 CEE - 96/44 CEE - 96/69 CE - 98/77 CE

Euro 3 (immatricolati a partire dal 01.01.2001):

indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. E' obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.

Principali Direttive Euro 3: 98/69 CE - 98/77 CE rif. 98/69 CE - 1999/96 CE - 1999/102 CE rif. 98/69 CE - 2001/1 CE rif. 98/69 CE - 2001/27 CE - 2001/100 CE A - 2002/80 CE A - 2003/76 CE A

Euro 4 (immatricolati a partire dal 01.01.2006)

indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. Sarà obbligatoria dal 1 gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono molti veicoli recenti che rispettano la normativa EURO 4.

Principali Direttive Euro 4: 98/69 CE B - 98/77 CE rif. 98/69 CE B - 1999/96 CE B - 1999/102 CE rif. 98/69 CE B - 2001/1 CE rif. 98/69 CE B - 2001/27 CE B - 2001/100 CE B - 2002/80 CE B - 2003/76 CE B

Nota: il veicolo rientra nella classe di omologazione EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B o della dicitura stage 2005.

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Euro 1: Ciclomotori e motocicli: conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5

Euro 2: Ciclomotori: conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II. Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A

Euro 3: conforme alla direttiva 2002/51/CE

DOVE GUARDARE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Per sapere a quale categoria appartiene il mezzo, è necessario controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).

Autovetture e autocarri

Sulla carta di circolazione di **nuovo tipo** l'indicazione delle direttive riguardanti le emissioni, è riportata alla lettera V.9 (riquadro 2) ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3.

Sulla carta di circolazione di **vecchio tipo** l'indicazione della normativa comunitaria di riferimento, si trova nel riquadro 2.

Per le vetture **nuove di fabbrica** immatricolate tra il 1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l'annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1 gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuove solo vetture omologate secondo questa direttiva. Rimane però da verificare l'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale riguardo di contattare il locale Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.

Per i veicoli **nuovi immatricolati** prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la Motorizzazione Civile.

Se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".

Motoveicoli e ciclomotori

Sulla carta di circolazione di **nuovo tipo** l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive.

Su quella di **vecchio tipo** l'indicazione si trova nel riquadro 2.

ALLEGATO B

[Mod. CERT/01-2004]

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

per il transito nel Comune di San Pietro in Cariano, così come previsto dalle deroghe nelle ordinanze di limitazione al traffico in vigore.

Il sottoscritto,

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ (prov.) _____

residente in _____ (prov.) _____

via _____ tel. n. _____

in nome proprio oppure in qualità di legale rappresentante della Ditta:

con sede in _____

Via/Piazza _____ nr. Civico ____ tel. _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

che il veicolo targato _____ sta circolando in deroga alle limitazioni al traffico nel Comune di San Pietro in Cariano per la seguente motivazione:

1. luogo di partenza del veicolo _____

2. orario di partenza del veicolo _____

3. luogo di destinazione del veicolo _____

San Pietro in Cariano, _____

firma

Se trattasi di una ditta: timbro e firma del

TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE